

LE PROVE EQUIPOLLENTI

Marta Magni - Maria Grazia Redaelli

26 marzo 2021

La valutazione degli apprendimenti è una componente indispensabile di qualsiasi attività di insegnamento e questo vale anche per gli studenti con disabilità

La valutazione degli apprendimenti degli studenti con disabilità va riferita sempre alle loro potenzialità e alla situazione di partenza

Nella scuola Secondaria di Secondo grado un'eccessiva differenziazione della progettazione può compromettere la validità del titolo di studio

Se gli studenti con disabilità seguono la programmazione della classe, le competenze da valutare sono le stesse, ma possono variare criteri e metodologie

Valutare le stesse competenze non significa necessariamente dover adottare gli stessi criteri e le stesse modalità di valutazione

LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI e LA VALIDITA' DEL PERCORSO DI STUDI

(Linee Guida pag. 35)

D.Lgs. 66/17 (modif. dal D.Lgs. 96/19 art 7 c. 2/d)

Il PEI.... esplicita le modalità di sostegno didattico, (...) **le modalità di verifica, i criteri di valutazione, (...) la valutazione in relazione alla programmazione individualizzata**

DPR 122/09 art. 9 c.1

La valutazione degli alunni con disabilità certificata (...) è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte **sulla base del piano educativo individualizzato** (...) ed è espressa con voto in decimi (...)

Cessa di produrre effetti l'O.M. n. 90 del 2001 (D.M. 182/20 art. 21 c. 4)

LE PROVE EQUIPOLLENTI

Le prove equipollenti sono prove utili per accertare se lo studente, pur nella diversità della situazione, è in grado di raggiungere la soglia di competenza necessaria per il conseguimento del titolo di studio

NORMATIVA

D.L.vo 297/1994

D.L.vo 62/2017 (Valutazione)

D.L.vo 66/2017 e D.Lgs. 96/2018 (Inclusione)

O.M. 53/2021 (Esami di Stato)

NORMATIVA

D. Lgs. 62/2017

Capo III

Esame di Stato nel secondo ciclo di istruzione

Art. 12

Oggetto e finalità.

1. L'esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado **verifica i livelli di apprendimento conseguiti** da ciascun candidato in relazione alle conoscenze, abilità e competenze proprie di ogni indirizzo di studi, con riferimento alle Indicazioni nazionali per i licei e alle Linee guida per gli istituti tecnici e gli istituti professionali, anche in funzione orientativa **per il proseguimento degli studi di ordine superiore** ovvero **per l'inserimento nel mondo del lavoro.**

NORMATIVA

D.Lgs. 62/2017 - Art. 20

Esame di Stato per le studentesse e gli studenti con disabilità e disturbi specifici di apprendimento

1.Il **consiglio di classe stabilisce la tipologia delle prove d'esame e se le stesse hanno valore equipollente** all'interno del piano educativo individualizzato.
2. La **commissione d'esame**, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione, **predispone una o più prove differenziate**, in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del piano educativo individualizzato e con le modalità di valutazione in esso previste. Tali prove, **ove di valore equipollente**, determinano il **rilascio del titolo di studio conclusivo** del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma finale non viene fatta menzione dello svolgimento di prove differenziate.

QUALI PERCORSI DURANTE LA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO?

Tre percorsi formativi A-B-C



Diploma di Stato o Attestato di credito formativo?

PERCORSO A: ordinario - stessa progettazione didattica della classe e stessi criteri di valutazione > DIPLOMA



PERCORSO B: personalizzato - personalizzazione in relazione agli obiettivi specifici di apprendimento con possibilità di verifiche equipollenti > DIPLOMA

PERCORSO C: differenziato - con verifiche non equipollenti > ATTESTATO DI CREDITI FORMATIVI

(D.I. 182 del 29 dicembre 2020 e Linee Guida)



**Esempi di verifiche
equipollenti svolte
durante l'anno scolastico**





ESAME DI STATO

ESAME DI STATO - Focus su

- ❖ **La documentazione del Consiglio di Classe da presentare alla Commissione d'Esame**
- ❖ **Le prove equipollenti (percorso equipollente - Diploma)**
- ❖ **Le prove non equipollenti (percorso differenziato - Attestato)**
- ❖ **La presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione, oltre che del docente di sostegno**
- ❖ **I tempi più lunghi per l'effettuazione delle prove scritte, grafiche e orali**
- ❖ **Sintesi della normativa (può essere utile metterla a disposizione della commissione)**

DOCUMENTAZIONE PER LA COMMISSIONE D'ESAME

Il C.d.C. deve predisporre per i singoli candidati con disabilità la documentazione che è parte integrante del Documento del Consiglio di Classe

Tale documentazione va presentata separatamente, non va pubblicata unitamente al Documento, per ovvi motivi di rispetto dei dati sensibili

FASCICOLO PERSONALE DELL'ALUNNO CON DISABILITÀ

- ❖ **RELAZIONE FINALE**
- ❖ **PEI**
- ❖ **RELAZIONE INTERMEDIA**
- ❖ **VERIFICHE SCRITTE EQUIPOLLENTI (TESTI)**
- ❖ **SIMULAZIONI PROVE D'ESAME**
- ❖ **GRIGLIE DI VALUTAZIONE**
- ❖ **MAPPE E SCHEMI**
- ❖ **EDUCAZIONE CIVICA: DOMANDE SULLE ATTIVITÀ' SVOLTE NELL'ANNO**
- ❖ **PCTO**

RELAZIONE FINALE

- ❖ **VERBALIZZARE NELLO SCRUTINIO FINALE e PROTOCOLLARE**
- ❖ **INDICARE MODALITÀ EQUIPOLLENTE (PERCORSO GUIDATO) O DIFFERENZIATA**
- ❖ **ALLEGARE I PROGRAMMI SVOLTI**
- ❖ **COLLOQUIO IN COERENZA CON IL PEI: L'ALUNNO GESTIRÀ IL COLLOQUIO USANDO MAPPE, SCHEMI, PRESENTAZIONI**
- ❖ **RICHIESTA DI PRESENZA DURANTE LE PROVE DEI MEDESIMI OPERATORI CHE HANNO SEGUITO LO STUDENTE DURANTE L'ANNO (DOCENTE/I DI SOSTEGNO e ASSISTENTE EDUCATIVO, se nominato dall'Ente Locale)**

LE PROVE EQUIPOLLENTI

Le prove equipollenti devono essere omogenee con il percorso svolto, realizzabili con le stesse modalità, tempi e assistenza utilizzati nelle verifiche svolte durante l'anno.

Il C.d.C. deve fornire tutte le informazioni utili per la preparazione dell'esame, fornendo gli esempi delle prove effettuate durante l'anno. La Commissione deve preventivamente preparare la prova anche avvalendosi della consulenza dell'insegnante di sostegno o di altro personale esperto

LE PROVE EQUIPOLLENTI

- ❖ Prova inviata dal Ministero svolta con mezzi diversi
- ❖ Prova ministeriale svolta con modalità diverse
- ❖ Prova con contenuti culturali e/o tecnici e/o professionali differenti ma equipollenti

LE PROVE EQUIPOLLENTI

TIPOLOGIA DI PROVA EQUIPOLLENTE	QUALE MODALITA' DI PREDISPOSIZIONE	BUONE PRASSI E INDICAZIONI
Prove tradotte in linguaggio Braille o trasmesse in formato audio e/o testo	Trasmesse dal MIUR per gli alunni non vedenti o ipovedenti in formato Braille, audio o con carattere ingrandito	La prova ministeriale deve essere richiesta al Ministero tramite SIDI
Prove svolte <u>con mezzi diversi</u>	La prova ministeriale è svolta dagli studenti con <u>mezzi diversi</u> quali: computer con sintesi vocale, lettura ad alta voce da parte dell'insegnante di sostegno, dettatura a voce alta dello studente all'insegnante di sostegno che scrive per suo conto, strumenti braille per la scrittura E' possibile lo svolgimento della prova fuori dall'aula, in questo caso la Commissione predispone la vigilanza necessaria.	L'adozione di <u>mezzi diversi</u> deve essere abitualmente in uso nel corso della normale attività scolastica e ciò deve risultare dal fascicolo personale che viene consegnato alla Commissione d'Esame

LE PROVE EQUIPOLLENTI

TIPOLOGIA DI PROVA EQUIPOLLENTE	QUALE MODALITA' DI PREDISPOSIZIONE	BUONE PRASSI E INDICAZIONI
Prove svolte <u>con modalità diverse</u>	La Commissione “traduce” la prova ministeriale in domande aperte e/o chiuse	Criticità: tutti gli studenti e lo studente disabile devono attendere che la prova sia pronta
Prove con <u>contenuti culturali e/o tecnici e/o professionali differenti</u> da quelli proposti dal MIUR	Le prove sono predisposte dalla Commissione su indicazione del CdC (Relazione di presentazione all’esame, Simulazioni, PEI) I contenuti sono diversi rispetto alle prove Ministeriali ma devono accertare che il livello di preparazione sia conforme agli standard formativi del corso di studi scelto o, comunque, ad essi globalmente corrispondenti	Le prove possono essere predisposte con l’ausilio dell’insegnante di sostegno, in qualità di personale esperto. Devono essere in linea con quanto svolto durante l’anno e con quanto indicato nella Relazione Finale e nel Fascicolo Personale Il CdC può proporre alla CdE di esaminare due o più esempi di prove equipollenti preparate dal CdC ed esemplificative di quanto svolto durante il percorso scolastico

LE PROVE EQUIPOLLENTI

TIPOLOGIA DI PROVA EQUIPOLLENTE	QUALE MODALITA' DI REALIZZAZIONE	BUONE PRASSI E INDICAZIONI
Il Colloquio	<p>Il colloquio si può realizzare anche con:</p> <ul style="list-style-type: none">- prove scritte- test- uso di strumenti o tecnologia- operatore (docente di sostegno o assistente educativo) che media tra candidato ed esaminatore della Commissione- Ausilio di mappe, schemi, presentazioni	<p>Il colloquio deve essere in linea con quanto svolto durante l'anno</p> <p>Può prevedere l'ausilio <u>schemi riassuntivi</u>, <u>mappe</u>, <u>presentazioni</u> e quanto riportato nella documentazione di presentazione del candidato</p>

O.M. n. 53 del 3 marzo 2021

- **ART. 17: LE PROVE D'ESAME SONO SOSTITUITE DA UN COLLOQUIO**
- **ART. 18: ARTICOLAZIONE DELLA PROVA:**
 - * **DISCUSSIONE DI UN ELABORATO - DISCIPLINE INDIVIDUATE, OTTICA MULTIDISCIPLINARE, PCTO > 30 aprile > 31 maggio**
 - * **DISCUSSIONE DI UN BREVE TESTO DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA**
 - * **ANALISI DEL MATERIALE SCELTO DALLA COMMISSIONE**
 - * **L'ESPERIENZA DI PCTO - EDUCAZIONE CIVICA**

O.M. n. 53 del 3 marzo 2021

- **ART. 20: ESAME DEI CANDIDATI CON DISABILITÀ**

Il consiglio di classe stabilisce la tipologia della prova d'esame, se con valore equipollente o non equipollente, in coerenza con quanto previsto all'interno del PEI, ai sensi dell'articolo 10 del decreto interministeriale del 29 dicembre 2020, n. 182

Il consiglio di classe, inoltre, acquisisce elementi, sentita la famiglia, per stabilire per quali studenti sia necessario provvedere, in ragione del PEI, allo svolgimento dell'esame in modalità telematica

O.M. n. 53 del 3 marzo 2021

- **ART. 20: ESAME DEI CANDIDATI CON DISABILITÀ**

La prova d'esame, ove di valore equipollente, determina il rilascio del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma finale non è fatta menzione dello svolgimento della prova equipollente


- **ART. 20: ESAME DEI CANDIDATI CON DISABILITÀ'**

O.M. n. 53 del 3 marzo 2021


Agli studenti con disabilità per i quali è stata predisposta dalla sottocommissione, in base alla deliberazione del consiglio di classe di cui al comma 1, una prova d'esame non equipollente, è rilasciato l'attestato di credito formativo di cui all'articolo 20, comma 5 del Dlgs 62/2017.

Agli studenti con disabilità che non partecipano agli esami è rilasciato l'attestato di credito formativo di cui all'articolo 20, comma 5 del Dlgs 62/2017

O.M. 53/2021
ART. 17
PROVA D'ESAME




COLLOQUIO



4 FASI + CLIL

FASI DEL COLLOQUIO ORALE
"ALUNNO CON DISABILITÀ"
ART. 18 O.M. 53/2021




- ❑ 1^FASE: DISCUSSIONE ELABORATO
- ❑ 2^FASE: DISCUSSIONE DI UN BREVE TESTO LINGUE E LETTERATURA ITALIANA
- ❑ 3^FASE: ANALISI DI MATERIALE SCELTO DALLA SOTTOCOMMISSIONE
- ❑ 4^FASE: ESPOSIZIONE ESPERIENZA PCTO (SE NON COMPRESA NELLA 1^FASE)


+

EVENTUALE CLIL

**L'ESAME DI STATO A GIUGNO 2021
ALUNNI CON PERCORSO B
PROVE EQUIPOLLENTI**




DOCENTE DI SOSTEGNO



**COSA FARE?
COME PROCEDERE?**

DOCENTE DI SOSTEGNO



- ❖ PRENDE ACCORDI CON I MEMBRI INTERNI
- ❖ DEFINISCE COME AGIRE (IN BASE AL PEI)
- ❖ FA VERBALIZZARE (IN UN C.D.C) CHE “IN BASE ALL’O.M. 53/2021 L’ALUNNO XY AFFRONTERÀ L’ESAME DI STATO CON UN COLLOQUIO EQUIPOLLENTE”
- ❖ ANCHE L’ELABORATO SARÀ “EQUIPOLLENTE” (AUTONOMIA ALUNNO)
- ❖ INIZIA A PROGETTARE IL COLLOQUIO GUIDANDO L’ALUNNO (SELEZIONE MATERIALE)
- ❖ GUIDA I DOCENTI CURRICOLARI NELLA DEFINIZIONE DELL’ARGOMENTO DELL’ELABORATO
- ❖ DEFINISCE I PUNTI DEL COLLOQUIO CON I MEMBRI INTERNI
- ❖ SCRIVE TUTTO NELLA RELAZIONE FINALE

COSA SIGNIFICA PROGETTARE UN COLLOQUIO EQUIPOLLENTE?



- PREPARARE OGNI FASE NEI MINIMI PARTICOLARI**
(COLLABORAZIONE MEMBRI INTERNI)
- RISPETTARE LA NORMATIVA**
- SCRIVERE “TUTTO” NELLA RELAZIONE FINALE**
- VERBALIZZARE L’UTILIZZO DI PROVE EQUIPOLLENTI (RIF.PEI)**
- AVERE UN PIANO DI RISERVA (PIANO B)**
- PREPARARE L’ALUNNO** (ANCHE SE IN DAD, AD AFFRONTARE L’ESAME)

SCOPO DEL COLLOQUIO




VALORIZZARE L'ALUNNO
METTERE IN LUCE PUNTI DI FORZA
COMPETENZE ACQUISITE, ANCHE TRASVERSALI

RUOLO FONDAMENTALE:
IL DOCENTE DI SOSTEGNO



Esempi di Prove d'Esame equipollenti





**GRAZIE PER
L'ATTENZIONE**